

## **TI\_GERICHTE 11.1998.79 vom 6. Juli 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-07-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.79)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.79 du 6 juillet 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.79 del 6 luglio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un'azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisorie, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l'eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, *La méthode du minimum vital*, in: SJ 115/1993 pag. 429).

#### **E. 2**

Il Pretore ha determinato il reddito complessivo del marito in fr. 4'829.80 mensili (rendita AI fr. 1'231.–, pensione d'invalidità fr. 3'298.80, reddito da attività accessorie stimato in fr. 300.–) e ha fissato in fr. 3'212.– il suo fabbisogno. Constatato che il reddito della famiglia non è sufficiente per coprire le necessità di entrambi i coniugi, egli ha posto a carico del marito un contributo mensile per la moglie di fr. 1'617.– mensili dal 1° maggio 1998, rilevando che nel corso del mese di aprile la moglie non aveva avuto oneri di alloggio e il marito aveva pagato i premi di cassa malati. I. Sull'appello principale

#### **E. 3**

L'appellante sostiene che il marito avrebbe un reddito mensile di almeno fr. 5'000.–, poiché oltre alle sue attività accessorie egli disporrebbe anche del reddito conseguito con la locazione di un posteggio e con la sua sostanza, consistente in beni immobiliari a \_\_\_\_\_ e in un conto risparmio di fr. 40'000.– al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Se non che, davanti al primo giudice la moglie non ha accennato a redditi della sostanza ottenuti dal marito. Tali entrate, anche se fossero effettive, non possono quindi essere considerate per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dandosene gli estremi, la moglie potrà chiedere al Pretore una modifica dell'assetto cautelare e una diversa commisurazione del contributo alimentare. La censura relativa al reddito da attività accessoria del marito è invece parzialmente fondata, poiché dai

documenti agli atti risulta un reddito mensile medio di fr. 366.– (doc. 7 e 14), invece dei fr. 300.– stimati dal Pretore.

#### **E. 4**

La moglie sostiene inoltre che dal fabbisogno del marito deve essere stralciato l'importo di fr. 200.– inserito dal primo giudice per le spese di trasporto e si duole dell'eccessivo canone di locazione riconosciuto, senza specificare però di quanto dovrebbe essere ridotto. Nella fattispecie il Pretore ha ammesso nel fabbisogno del marito fr. 200.– per tenere conto delle spese di trasporto con il veicolo privato. Il convenuto, invalido e con alcune piccole attività accessorie, non ha tuttavia reso verosimile che l'uso del veicolo privato sia indispensabile a causa del suo stato di salute (il doc. 14 sembra anzi dimostrare il contrario) o per l'impossibilità di far capo ai trasporti pubblici per raggiungere il posto di lavoro accessorio. Del resto, anche in quest'ultima ipotesi, non si potrebbe ragionevolmente ammettere per un'attività accessoria che fruttasse fr. 300.– mensili un costo per veicolo privato di fr. 200.– mensili, tanto meno se si considera la situazione economica disagiata della famiglia, i cui membri non si vedono garantito neppure il fabbisogno minimo. La posta in questione deve dunque essere stralciata dal fabbisogno del marito.

#### **E. 5**

Per quanto riguarda il canone di locazione dell'appartamento in cui abita il marito, di fr. 1'226.– complessivi, l'appellante sottolinea a ragione che un alloggio di 4 locali, con locale hobby aggiuntivo e due posteggi (doc. 1) è troppo grande per una persona sola. I coniugi devono infatti, in linea di massima, equitativamente beneficiare – durante una causa di divorzio o di separazione – del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 nella causa B. contro B.). Contrariamente a quanto ritiene la moglie, al marito, rimasto nell'abitazione coniugale, deve tuttavia essere riconosciuto il costo effettivo dell'appartamento fino alla prossima scadenza, visto che il contratto di locazione potrà essere disdetto solo dal 31 marzo 1999 (verbale di udienza del 7 aprile 1998, pag. 2; doc. 1). Data la situazione di ammanco della famiglia, il marito dovrà pertanto disdire tale contratto e cercare un alloggio idoneo a una persona sola, equivalente a quello della moglie. Per il momento non vi è motivo di ridurre l'onere di alloggio e l'appello è di conseguenza infondato su questo punto.

II. Sull'appello adesivo

#### **E. 6**

Il marito chiede che sia stralciato dal suo reddito l'importo di fr. 300.– per le attività accessorie e che venga aumentato a fr. 300.– l'indennità da inserire nel suo fabbisogno per le spese di trasferta. Egli adduce che i suoi redditi accessori non sono garantiti e potrebbero cadere già nel 1998. A suo dire, se si ammettono le entrate accessorie, si deve anche riconoscere la spesa di fr. 300.– per l'uso del veicolo privato. L'argomentazione è sprovvista di buon diritto. Come si è visto (consid. 3), grazie alle sue attività accessorie il marito consegue un reddito medio mensile di fr. 366.–. Egli non ha mai preteso che tali attività fossero occasionali e provvisorie, né tanto meno ha reso verosimile l'impossibilità di continuare la sua collaborazione per l'organizz-zione del \_\_\_\_\_ o per la \_\_\_\_\_ . Il suo reddito accessorio deve quindi essere considerato per intero nel calcolo del contributo alimentare, essendo indispensabile per assicurare alla famiglia il minimo esistenziale (SJZ 1993 n. 38, consid. 2). Calcolando la media annua delle retribuzioni conseguite nel 1997 si ottiene, come attestano i documenti

agli atti (doc. 7 e 14), un reddito mensile di fr. 366.–. Al riguardo l'appello adesivo è dunque destinato all'insuccesso.

#### **E. 7**

Non è votata a miglior sorte nemmeno la censura sull'ammontare dei costi di trasferta, ammessi dal Pretore nella misura di fr. 200.–. Il marito non ha addotto né reso verosimile la necessità di far uso del veicolo privato per motivi di salute o per conseguire il reddito accessorio e non si giustifica quindi di inserire tale posta nel suo fabbisogno minimo (consid. 3), tanto meno in assenza di mezzi sufficienti per il mantenimento della famiglia. Il convenuto chiede infine di versare il contributo alimentare in via anticipata dal 10 di ogni mese, data alla quale gli vengono corrisposte le rendite. La domanda non può essere accolta già per il fatto che le rendite, per quanto risulta dagli atti, sono versate di regola tra il 5 e il 6 del mese (estratto conto postale doc. 15). Non vi è pertanto motivo di derogare alla prassi secondo la quale il contributo alimentare deve essere versato ogni mese in via anticipata. L'appello adesivo, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.

#### **E. 8**

Riassumendo, il reddito complessivo del marito ammonta a fr. 4'895.80 mensili (rendita AI fr. 1'231.–, pensione d'invalidità fr. 3'298.80, reddito accessorio medio fr. 366.–), mentre la moglie, per quanto risulta dall'istruttoria, non ha reddito. I rispettivi fabbisogni devono essere rivisti per tenere conto delle fondate censure mosse della moglie nel proprio appello (consid. 3) e dell'onere fiscale che le compete, stimato in fr. 150.–. Se le entrate della famiglia non sono sufficienti a coprire i fabbisogni di tutti i suoi membri, il Pretore deve porre l'ammanto a carico del coniuge senza reddito, per garantire all'obbligato alimentare almeno il fabbisogno minimo, conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 III 301). Se non che, in concreto il primo giudice ha inserito nel fabbisogno del marito anche un importo di fr. 53.10 per un debito ipotecario relativo a suoi beni propri. Per prassi costante il rimborso di debiti può essere inserito nel fabbisogno di uno dei coniugi se il debito è stato contratto consensualmente durante la vita in comune (Rep. 1994, 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. contro G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 segg.; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Il rimborso di debiti presuppone tuttavia che ogni membro della famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno, ciò che non è il caso in concreto. Il fabbisogno del marito deve quindi essere ridotto a fr. 2'959.05 mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1'025.–, pigione fr. 1'226.–, premio della cassa malati fr. 320.70, contributo mensile AVS fr. 137.35, imposte fr. 250.–). Per la moglie si deve tenere conto di un fabbisogno di fr. 2'434.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1'025.–, pigione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 359.–, imposte stimate fr. 150.–).

#### **E. 9**

In sintesi il quadro patrimoniale mensile della famiglia così si presenta: reddito mensile del marito (arrotondato) fr. 4'890.– reddito mensile della moglie –.– fr. 4'890.– fabbisogno minimo del marito fr. 2'959.– fabbisogno minimo della moglie fr. 2'434.– fr. 5'393.– ammanco mensile fr. 503.– reddito del marito fr. 4'890.– fabbisogno

minimo fr. 2'959.– contributo mensile per la moglie (arrotondato) fr. 1'930.– Le censure dell'appellante principale, in ultima analisi, si rivelano fondate solo parzialmente, poiché il marito ha il diritto di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). L'appello è comunque fondato, in parte, anche nella misura in cui rivendica un contributo dal 1° aprile 1998. Come correttamente rilevato dal Pretore, nel mese di aprile la moglie non ha avuto oneri di alloggio (verbale di udienza del 7 aprile 1998) e il marito ha pagato il premio della cassa malati (interrogatorio formale, verbale del 29 aprile 1998), ma ciò non toglie che essa abbia dovuto far fronte ad altre necessità correnti dopo la separazione di fatto. Le deve quindi essere riconosciuto un contributo alimentare ridotto, che copra almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° aprile 1998. Il decreto impugnato va pertanto riformato aumentando a fr. 1'930.– mensili il contributo alimentare dal 1° maggio 1998 e riconoscendo un contributo di fr. 1000.– per il mese di aprile 1998.

#### **E. 10**

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare rispetto a quanto stabilito dal Pretore, anche se in misura inferiore a quanto rivendicato. Si giustifica pertanto di suddividere gli oneri dell'appello principale tra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il convenuto sopporta per contro tutti gli oneri dell'appello adesivo, che lo vede integralmente soccombente, e verserà alla moglie un'equa indennità per ripetibili. Non vi è invece motivo per riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di prima sede, che tiene conto adeguatamente della reciproca soccombenza. L'appellante insta in questa sede per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La domanda non può essere accolta, nonostante l'appello presentasse probabilità di esito favorevole, quanto meno parziale. A prescindere dal fatto che l'istante non ha chiesto previamente al marito, proprietario immobiliare, un'adeguata provvigione ad litem (Rep. 1994 306 consid. 1), essa non può infatti essere considerata indigente. Per sua ammissione, essa dispone di un capitale superiore a fr. 30'000.– (interrogatorio formale, verbale del 29 aprile 1998), di cui almeno fr. 10'000.– disponibili immediatamente su un conto di risparmio al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. L). Con tale importo essa può dunque provvedere alle sue spese di patrocinio, almeno per la procedura provvisoria. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: 3. \_\_\_\_\_ è condannato a versare alla moglie \_\_\_\_\_ a, a titolo di contributo alimentare, l'importo di fr. 1'000.– per il mese di aprile 1998 e l'importo mensile anticipato di fr. 1'930.– dal 1° maggio 1998. Per il resto il decreto impugnato è confermato. II. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. III. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. IV. L'appello adesivo è respinto. V. Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 300.– per ripetibili di appello. VI. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.